



COMUNE DI PORTO TORRES
 PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 06.06.2013

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi, forniture sotto soglia, in economia. Approvazione.

L'anno 2013, il giorno 06 del mese di giugno, alle ore 18.30 nella Casa comunale, al II° appello in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) SCARPA LUIGI BENIAMINO	P	11) LIGAS COSTANTINO	P
2) ANDOLFI GAVINO	P	12) MAEDDU PIETRO	P
3) BUDRONI ANTONIO	P	13) MURA LUCIANO	A
4) CANU ANGELO	P	14) PANI GIOVANNANGELA	P
5) CERMELLI IVAN	P	15) PINNA PIER GAETANO	P
6) CHESSA TONI	P	16) PIRAS MASSIMO	A
7) COSSU CARLO	P	17) PISTIDDA PALMERIO FRANCO	P
8) DESSI' ALFREDO	P	18) SATTI PIETRO	A
9) FRANCESCONI DAVIDE ANNIBALE	P	19) TELLINI DAVIDE	P
10) LEDDA MASSIMILIANO	P	20) TANDA GIANLUCA	P
		21) USAI GILDA	P

Assegnati n. 21

In carica n. 21

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga

La seduta è pubblica.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 DEL 06.06.2013

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi, forniture sotto soglia, in economia. Approvazione.

IL PRESIDENTE

Effettuato l' appello da parte del Segretario Generale, sospende la seduta per una Conferenza dei Capigruppo.

Alla ripresa dei lavori propone un inversione dell' O.d.G.;

Il Consiglio Comunale con n. 18 voti favorevoli, assenti n. 3 (Mura, Satta e Piras)

DELIBERA

l' inversione dell'O.d.G. nel seguente modo:

al 1° punto viene messo il 5° punto, al 2° punto il 6° e al 3° punto il 1°;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. L.gs. 18-08-2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 121 del 28.10.1993;

CONSIDERATO che detto Regolamento è assai vecchio e datato e che si ritiene opportuno creare un testo in materia contrattualistica che recepisca la disciplina vigente così come recentemente modificata;



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

CONSIDERATO, altresì, che risulta, necessario individuare e disciplinare in concreto, così come previsto all' art. 125 comma 6 e 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche le specifiche tipologie di lavori, servizi e forniture per le quali è possibile utilizzare l'acquisizione in economia con l'obiettivo di raggiungere una maggior semplificazione, celerità ed efficienza delle procedure nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e della trasparenza;

DATO ATTO che il Comune di Porto Torres non è dotato di un regolamento interno per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi, forniture in economia;

VISTA la proposta di Regolamento per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi, forniture sotto soglia; in economia, allegato al presente atto;

DATO ATTO che il presente Regolamento tiene conto ed è armonizzato ai regolamenti adottati dall' Ente in materia di controlli e al Piano di Prevenzione della Corruzione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento di Contabilità
- lo Statuto Comunale

OMESSO il parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Su proposta del Presidente

Presenti n° 18 Consiglieri, assenti n. 3 (Mura – Satta - Piras), votanti n° 18, favorevoli n° 10, astenuti n. 7 (Dessi', Chessa, Budroni, Pani, Tanda, Ledda e Francesconi), (al momento della discussione si allontana il cons. Ligas, a maggioranza di voti espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale;



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

DI APPROVARE il “Regolamento per l’affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture sotto soglia; in economia” e l’allegato A “Servizi e Forniture”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RITENERE, con l’entrata in vigore del presente Regolamento, abrogato il precedente provvedimento sulla stessa materia;

DI DISPORRE che al Regolamento di che trattasi venga data la massima pubblicità;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dalla data della sua approvazione.

Parere Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49, D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Piga Giovanna Maria

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente
F.to Cermelli Ivan

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Piga Giovanna Maria

Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 12 GIU. 2013 all'albo pretorio comunale al n. 1205 del registro (art. 42 D. Lgs 267/2000).

Il Messo Comunale
F.to ~~Il Messo Notificatore~~
Cossu Paolo

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capogruppo consiliare con il N. 11097 di prot. (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Porto Torres, li 12 GIU. 2013

Il Vicesegretario Generale
F.to Dott. Franco Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

-
- Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 GIU. 2013 al 12.7 GIU. 2013 (art. 124, D. Lgs. 267/2000)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art. 134, D. Lgs. 267/2000);
Porto Torres, li _____

Il Segretario Generale

Copia Conforme all'originale per uso AMMINISTRATIVO

Il Vicesegretario Generale
Dott. Franco Satta



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA; IN ECONOMIA

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA; IN ECONOMIA	1
SOMMARIO.....	1
TITOLO PRIMO.....	2
PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Oggetto.....	2
Articolo 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.....	2
Articolo 3 - Rinnovo del contratto di appalto di servizi e di forniture.....	3
TITOLO SECONDO	3
FASE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO.....	3
Articolo 4 – Determinazione a contrarre.....	3
Articolo 5 - Presidenza della Commissione di gara.....	4
Articolo 6 - La Commissione di gara.....	4
TITOLO TERZO	4
SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4
Articolo 7 – Procedure di aggiudicazione.....	4
Articolo 8 – Acquisizioni sotto soglia.....	4
Affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ex art.122 D.Lgs 163 del 2006.....	4
TITOLO QUARTO.....	5
LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.....	5
Articolo 9 - Disposizioni generali.....	5
Articolo 10 - Lavori in economia.....	5
Articolo 11 - Servizi e forniture in economia.....	6
Articolo 12 – Consip e Mercato elettronico.....	7
TITOLO QUINTO.....	8
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.....	8
Articolo 13 – Modalità di svolgimento delle gare.....	8
Articolo 14 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito.....	8
Articolo 15 - Riapertura e proroga dei termini.....	8
Articolo 16 - Regole per la presentazione delle offerte.....	8
Articolo 17 - Il verbale di gara.....	8
Articolo 18 - I rappresentanti delle ditte.....	9
Articolo 19 – L'interpretazione dell'offerta.....	9
TITOLO SESTO.....	9
IL CONTRATTO	9
Articolo 20 – Forma dei contratti.....	9
Articolo 21 - Termini per la stipulazione del contratto.....	10
Articolo 22 - Esecuzione del contratto.....	10
Articolo 23 – Pagamenti ed anticipi.....	11
TITOLO OTTAVO.....	11
DISPOSIZIONI FINALI	11
Articolo 24 - Spese contrattuali.....	11
Articolo 25 - I diritti di segreteria.....	11
Articolo 26 - Abrogazione di norme.....	12
Allegato A.....	13
Servizi e Forniture.....	13



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA; IN ECONOMIA

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Comunità Europea, della Corte di Giustizia della Comunità Europea, della Costituzione della Repubblica, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dell'ordinamento, disciplina le procedure di affidamento volte alla stipulazione dei contratti di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture da stipularsi con gli operatori economici operanti nel mercato.
2. Gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una il comune un operatore economico, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, ovvero la prestazione di servizi come definiti dalla Direttiva 18/2004.
3. Con il termine operatore economico si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi di utilità economica per l'ente.
4. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
6. Il presente regolamento disciplina anche l'alienazione di beni di proprietà del Comune.

Articolo 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.

1. Tutti i contratti di appalto devono avere durata certa.
 - Nei contratti di durata deve sempre essere indicata in modo chiaro e preciso la durata del contratto.
 - Nei contratti ad efficacia istantanea deve sempre essere indicata la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti di appalto del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli per violazione di norma imperativa.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificialmente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni che possano oggettivamente essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato del contratto è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

7. La stima del valore del contratto deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento per la scelta del contraente.

Articolo 3 - Rinnovo del contratto di appalto di servizi e di forniture.

1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'aggiornamento di aggiornamento prezzi ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai..
2. Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
3. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
4. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il responsabile del servizio, provvede al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
5. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti di appalto di servizi e di forniture conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e della facoltà di rinnovo, ne deve essere dato atto nel bando di gara.
6. Il contratto di appalto può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO SECONDO

FASE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO

Articolo 4 – Determinazione a contrarre.

1. E' competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l'adozione della determinazione a contrarre la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di affidamento.
2. L'adozione della determinazione a contrarre non è prevista per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 20.000,00 euro nei limiti in cui si tratti di affidamenti per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi.
3. Nell'ipotesi di cui al comma secondo, il responsabile, in attuazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento pone in essere direttamente la determinazione di impegno di spesa indicante l'operatore economico incaricato della prestazione e con lo stesso perfeziona il vincolo contrattuale nelle forme previste dalla legge.
4. Per i contratti di valore inferiore a 20.000,00 euro affidati in economia, trattandosi di negozi giuridici di modesto valore ed in funzione di un principio di economicità ed effettività dell'azione amministrativa, i requisiti soggettivi ed oggettivi sono autocertificati dagli operatori economici mediante autodichiarazione da allegare al negozio giuridico. Sono fatti salvi i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Tali controlli sono effettuati a campione con verifiche tramite l'istituzione presso ogni Area di un registro dei procedimenti amministrativi di importo inferiore ai 20.000,00 euro. Ogni otto procedimenti attivati vengono verificate le dichiarazioni sostitutive dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 dell'aggiudicatario. Nel caso di contratti di durata

**COMUNE DI PORTO TORRES**

PROVINCIA DI SASSARI

superiore ai dodici mesi, il controllo si estende alla liquidazione finale limitatamente alla regolarità contributiva.

Articolo 5 - Presidenza della Commissione di gara.

Le procedure di affidamento a seguito di procedura a aperta, ristretta e negoziata, sono sempre presiedute dal Responsabile di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto ovvero dal dipendente incaricato di eventuale Posizione Organizzativa all'interno dell'Area stessa; allorquando il Responsabile dell'Area e il titolare di P.O. fossero assenti, la presidenza viene assunta da altro responsabile di Area.

Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile dell'Area o titolare di Posizione Organizzativa che ha presieduto la procedura di gara.

Articolo 6 - La Commissione di gara.

La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all'articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C. I dipendenti di categoria B possono però svolgere il ruolo di segretario verbalizzante non giudicante.

Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero alternativamente per carenza oggettiva di organico oppure nei casi di evidenti gravi difficoltà a rispettare i tempi della programmazione delle attività o di svolgere le funzioni di istituto, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti omogenee, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità secondo la procedura prevista dall'art. 84 del D.Lgs 163/2006.

Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.

Tutte le operazioni di affidamento sono pubbliche con eccezione della mera valutazione delle offerte c.d. tecniche, dopo comunque aver aperto in seduta pubblica la busta contenente le medesime offerte.

TITOLO TERZO**SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****Articolo 7 – Procedure di aggiudicazione.**

Le modalità di scelta del contraente sono quelle disciplinate dal D.Lgs 163/2006 e dal regolamento di esecuzione 207/2010 al quale si rinvia dinamicamente.

Articolo 8 – Acquisizioni sotto soglia.**Affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ex art.122 D.Lgs 163 del 2006**

I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

- L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, ad almeno dieci soggetti; Il numero degli operatori da invitare sarà adeguatamente aumentato in relazione al valore del contratto da stipulare.
- Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, l'invito è rivolto ad almeno sette soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

La selezione degli operatori è garantita attraverso l'istituzione di un elenco formato dalla stazione appaltante ovvero attraverso indagine di mercato.

Per il resto si rinvia a quanto previsto dall'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.

TITOLO QUARTO

LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.

Articolo 9 - Disposizioni generali.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta.
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 10 - Lavori in economia.

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
2. Si considerano lavori eseguibili in economia esclusivamente:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. Per lavori in economia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi sopra indicati garantiti con l'istituzione di apposito elenco ovvero attraverso indagine di mercato, secondo le modalità previste nel precedente capoverso.

Articolo 11 - Servizi e forniture in economia.

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammesse per importi inferiori alla soglia comunitaria.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate **nell'allegato A** al presente regolamento..
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. Per servizi o forniture in economia di importo superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, selezionando almeno cinque operatori economici scelti tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ovvero mediante adeguata indagine di mercato che tenga conto della funzionalità operativa dell'offerta secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza, non discriminazione ma anche del principio di economicità sia dell'azione amministrativa sia dei costi pubblici da sostenere per l'esecuzione del contratto; gli operatori economici saranno invitati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato.
Il numero degli operatori da invitare sarà inoltre adeguatamente aumentato in relazione al valore del contratto da stipulare.
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
5. Per servizi o forniture in economia di importo uguale o superiore a 20.000,00 euro e fino all'importo di 40.000,00 euro, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

sussistono in tale numero soggetti idonei, scelti tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ovvero mediante adeguata indagine di mercato.

6. Per servizi o forniture in economia di importo inferiore a 20.000,00 euro, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento per incarico diretto del responsabile competente avendo previamente accertato la idoneità tecnica e la rispondenza del valore economico della prestazione ai costi del mercato. L'individuazione dell'affidatario deve avvenire tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante ovvero mediante adeguata indagine di mercato. Laddove l'affidamento sia diretto devono essere in ogni caso acquisite le autocertificazioni attestanti le capacità tecniche finanziarie e morali dell'operatore economico di cui all'art. 38 e seguenti del D.Lgs 163/2006.

Articolo 12 – Consip e Mercato elettronico.

1. Il Responsabile dell'Area, per l'acquisto di beni e servizi di cui all'allegato A del presente Regolamento, ha la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip s.p.A. per l'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; è obbligato a utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi di base di gara o per l'affidamento, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).
2. Il Responsabile dell'Area, per l'acquisto dei beni e servizi di cui allegato A del presente Regolamento, è obbligato ad avvalersi del Mercato elettronico (M.E.P.A.) istituito dalla Consip S.p.A. o di mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni, secondo l'art. 328 del D.P.R. 207/2010.
3. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore a euro 40.000, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) Ordini di Acquisto diretto (O.d.A.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
 - b) acquisto attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A., di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria, si procede attraverso Richiesta di Offerta. E' fatta salva la possibilità di procedere attraverso Ordine di Acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.
6. Qualora il bene o il servizio non sia acquisibile sul mercato elettronico, ovvero, sia disponibile all'interno del mercato elettronico ma si qualifichi, per le sue caratteristiche, come inadatto a rispondere alle necessità del Comune – per mancanza di qualità essenziali – si potrà procedere all'acquisto nel mercato libero, secondo i limiti e le modalità descritte nel presente Regolamento.



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

7. L'impossibilità di acquisire il bene o il servizio all'interno del mercato elettronico, così come la sua inidoneità, devono trovare evidenza, salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del presente Regolamento, nella motivazione della determinazione a contrarre, in quanto l'avvenuta acquisizione di beni e servizi secondo modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo comporta la nullità dei contratti stipulati e la responsabilità, in sede disciplinare ed amministrativa, da parte di colui che ha disposto l'illegittima acquisizione.

TITOLO QUINTO

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Articolo 13 – Modalità di svolgimento delle gare.

Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.

Articolo 14 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito.

Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.

Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.

Articolo 15 - Riapertura e proroga dei termini.

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Articolo 16 - Regole per la presentazione delle offerte.

Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall'avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.

In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperte, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Articolo 17 - Il verbale di gara.

Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

della stessa fino all'aggiudicazione.

Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico;

Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:

- la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
- i principi che regolano il procedimento di gara;
- l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
- la formulazione della graduatoria;
- le dichiarazioni che vengono eventualmente presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti;
- la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall'ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.

Articolo 18 - I rappresentanti delle ditte.

Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.

I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.

Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la *contemplatio domini*.

Articolo 19 – L'interpretazione dell'offerta.

1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.

2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.

3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.

Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.

TITOLO SESTO

IL CONTRATTO

Articolo 20 – Forma dei contratti.

1. I contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006 e nelle altre forme previste dalla legge.



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

2. Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia eguale o superiore a 100.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale. I contratti il cui valore sia inferiore a 100.000,00 euro e pari o superiore a 30.000,00 euro vengono sempre stipulati con sottoscrizione autenticata. I contratti il cui valore sia inferiore a 30.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata a cura del dirigente competente.
4. Anche per importi inferiori ai limiti indicati al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata e che ciò sia previsto nella relativa determinazione a contrarre con l'indicazione sommaria dei relativi costi.
5. In ogni caso la forma pubblica dell'atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica.
6. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma pubblica se hanno ad oggetto una tomba e in forma di scrittura privata se hanno ad oggetto un loculo.
7. I contratti assumono la forma di scrittura privata, secondo le seguenti modalità:
 - a) per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra");
 - b) per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato prestazionale e della determinazione di aggiudicazione definitiva ("letto e confermato");
 - c) per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - d) per piccole prestazioni, di importo inferiore a 100,00 euro, si può procedere con nota-ordinativo.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, lettere b), c) e d), non sono previsti bolli.
9. Resta fermo l'obbligo del Dirigente/Responsabile di Servizio e/o Procedimento di acquisire a favore della Tesoreria Comunale, i diritti di Segreteria per ogni contratto stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata di cui al comma 7, lett. a).
10. I contratti stipulati secondo le modalità di cui al comma 7 sono soggetti ad iscrizione in apposito registro tenuto dal Responsabile di Area competente per l'appalto oggetto degli stessi, anche ai fini degli adempimenti di legge in materia di comunicazioni.
11. La determinazione a contrarre, salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del presente Regolamento, stabilisce, nel rispetto del presente articolo, la forma in cui il contratto dovrà essere stipulato.

Articolo 21 - Termini per la stipulazione del contratto.

1. L'aggiudicatario deve presentarsi alla data di stipula comunicata per iscritto dal Comune, concedendo un preavviso di almeno sette giorni.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 22 - Esecuzione del contratto.

1. Il contratto sottoscritto dalle parti viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile del procedimento, se nominato, o, in mancanza, dal responsabile di Area competente per materia, il

**COMUNE DI PORTO TORRES**

PROVINCIA DI SASSARI

quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.

2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite, se nominato, al direttore dell'esecuzione.

Articolo 23 – Pagamenti ed anticipi.

1. Nel capitolato speciale relativo al contratto e nel testo del medesimo devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.

2. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.

3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.

TITOLO OTTAVO**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 24 - Spese contrattuali.**

1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.

2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno nei 3 giorni precedenti la stipula del contratto.

Articolo 25 - I diritti di rogito e di segreteria.

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, per mezzo di scrittura privata autenticata, e di scrittura privata non autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico amministrativo e di scrittura privata autenticata sono, altresì, assoggettati ai diritti di rogito.

3. I diritti di segreteria di cui al comma 1 non sono dovuti nei casi previsti dall'art. 20, comma 7, lettere b), c) e d) del presente Regolamento e ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94.

4. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del settore Finanziario per quanto di competenza e del settore Personale per la successiva ripartizione.



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

Articolo 26 - Abrogazione di norme.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti del Comune di Porto Torres nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.

Il presente testo normativo entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Porto Torres.



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

Allegato A

Servizi e Forniture

1. Servizi di manutenzione e riparazione beni immobili del Comune
2. Servizi di trasporto terrestre scolastico
3. Servizi di telecomunicazione
4. Servizi finanziari
5. Servizi assicurativi
6. Servizi bancari
7. Servizi informatici
8. Servizi di ricerca e sviluppo
9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10. Servizi di consulenza gestionale
11. Servizi di architettura e progettazione architettonica e Servizi di ingegneria e progettazione ingegneristica. Per i servizi di cui al capo IV del D.Lgs 163/2006 entro il limite di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006.
12. Servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica e servizi affini di consulenza scientifica e tecnica.
13. Servizi pubblicitari
14. Servizi di pulizia degli edifici comunali
15. Servizi di eliminazione di scarichi di fogna
16. Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti
17. Servizi legali giudiziari e stragiudiziali
18. Servizi di collocamento e reperimento di personale
19. Servizi sociali ed educativi in genere
20. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
21. Servizi di sponsorizzazione
22. Sono comunque acquisibili in economia, nel limite di valore previsto dal presente regolamento, tutte le categorie economiche delle forniture e dei servizi.